

Reg. Sent. 1642/2024

Depositata il 12.11.2024

n. 792/2024 R.G. Tribunale

n. 2704/2023 R.G. notizie di reato

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**

**SENTENZA**

**(art. 544 e segg. c.p.p.)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice Dott. Nicola Colantonio, all'udienza del 12.11.2024, ha pronunciato, con la lettura della motivazione e del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

T. L., nato in (...) il (...), residente ede elettivamente domiciliato in (...) alla Via D (...);

LIBERA ASSENTE;

difensore di ufficio Avv.to L. B.

**IMPUTATO:**

del reato p. e p. dagli artt. 99 c.p., 73 D.Lvo 159/2011 perché, pur essendo gravato da misura di prevenzione personale dell'avviso orale emesso dal Questore di Pescara in data 01.12.2021 e notificato in data 10.12.2021, si poneva alla guida dell'autovettura KIA Picanto tg. (...) privo di patente di guida perché revocata dalla Prefettura di Pescara in data 03.02.2023 e notificato in data 07.02.2023.

Con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

In Cepagatti il 05.06.2023

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Con l'intervento di:

o P. M. in persona della Dott.ssa Angela Sollecchia;

o Avv.to L. B.;

o **Le parti hanno concluso come da verbale.**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio di T. L. contestandogli il reato riportato in epigrafe.

Il difensore, munito di procura speciale, chideva la definizione del procedimento con il rito del giudizio abbreviato.

All'udienza odierna le parti concludevano come da verbale.

Osserva il Giudicante che, alla luce di tutte le risultanze probatorie legittimamente utilizzabili per la decisione, l'ipotesi di reato compendiata nell'imputazione non sussiste.

Invero, la lettura del verbale di P.G. e del provvedimento del Questore prodotti dalle parti così permette di ricostruire la vicenda. In data 05-06-2024, i Carabinieri potevano verificare che il prevenuto, sprovvisto di patente di guida perchè revocata, si era messo alla guida di un'autovettura pur essendo sottoposto alla misura dell'Avviso Orale del Questore notificato in data 07-02- 2023.

Così compendiate le risultanze investigative, si rileva che il prevenuto era destinatario dell'Avviso Orale del Questore: provvedimento generico che non conteneva ulteriori prescrizioni incidenti sulla titolarità della patente di guida.

Sul punto, in diritto (Cfr. Cass. Sez. 1, n. 47713/2022), è buona regola evidenziare che non può integrare il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata revocata, da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, che, senza la prescrizione dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, del citato d.lgs., non costituisce misura di prevenzione, non comportando limitazioni alla libertà personale.

Tale riflessione determina il proscioglimento di T. L. in ordine all'ipotesi di reato compendiata nell'imputazione perché il fatto non sussiste.

### **P. Q.M.**

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, visto l'art. 531 cpp, dichiara non doversi procedere nei confronti di T. L. in ordine reato lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione contestuale.

Pescara, 12.11.2024.

Il Giudice